



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, concernente l’individuazione e l’aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 6 gennaio 2018;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 13, 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies;

VISTO in particolare quanto disposto dall’articolo 13, comma 5, del DPR n. 327/2001, in base al quale “L’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO l’art. 38 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

Siglato: MB

VISTO il decreto 12 maggio 2015, con il quale, ai sensi dell'articolo 52-*quinquies* del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il Direttore Generale della Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche (ora Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari) ha autorizzato la società Snam Rete Gas S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'opera denominata “*Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48’’)*”, DP 75 bar”;

CONSIDERATO che il suddetto metanodotto è da ritenersi funzionale ad altri tratti di metanodotto che compongono la Linea Adriatica di Snam Rete Gas S.p.A., ossia i metanodotti Massafra-Biccari e Biccari-Campochiaro, entrambi già in esercizio, nonché il metanodotto Sulmona-Foligno (in corso di istruttoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), il metanodotto Foligno-Sestino (in istruttoria presso questa Amministrazione) e la Centrale di Spinta di Sulmona, autorizzata con il decreto 7 marzo 2018 e per la quale Snam Rete Gas S.p.A. sta attualmente procedendo ad adempiere alle prescrizioni *ante operam* riportate nel decreto autorizzativo;

VISTE l'istanza prot. n. INGCOS/CENOR/767/TRT del 22 ottobre 2020, assunta al protocollo di ingresso del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in data 22 ottobre 2020 con il n. 0024144, e la successiva integrazione prot. n. INGCOS/CENOR/944/TRT del 25 novembre 2020, protocollo di ingresso MiSE n. 0028111 del 26 novembre 2020, con la quale Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la proroga dei termini indicati nel citato Decreto 12 maggio 2015;

CONSIDERATO che la suddetta proroga è stata chiesta in ragione delle difficoltà riscontrate nel corso dei suddetti procedimenti autorizzativi, che hanno comportato rallentamenti anche sulla pianificazione delle tempistiche di realizzazione del tratto relativo al metanodotto Sestino-Minerbio;

CONSIDERATO che, in dettaglio, i termini ai quali si riferisce l'istanza di proroga, riportati negli articoli 2, 4 e 6, si riferiscono rispettivamente: a) alla durata dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree individuate nella documentazione allegata al progetto approvato; b) alla vigenza della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché alla scadenza per l'emanazione degli eventuali provvedimenti ablativi; c) alla scadenza del termine per l'effettuazione dei lavori di costruzione del metanodotto;

CONSIDERATO che il decreto 12 maggio 2015 fissava i suddetti termini in cinque anni dalla data di emanazione del decreto stesso, e dunque al 12 maggio 2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO, in particolare, l'articolo 103 del suddetto decreto-legge, che ha disposto, tra l'altro, che “*tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, (...), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (...)*”;

CONSIDERATO altresì che l'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)*”;

2020/739 del 3 giugno 2020” ha prorogato lo stato di emergenza dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO che, pertanto, i termini stabiliti dagli articoli 2, 4 e 6 del citato decreto 12 maggio 2015 sono di fatto già prorogati fino alla data del 31 gennaio 2021;

VALUTATE le specifiche motivazioni a sostegno della richiesta, riconducibili a oggettive situazioni di forza maggiore che hanno determinato ritardi non imputabili alla volontà della Società;

RITENUTO opportuno concedere la proroga richiesta dalla società Snam Rete Gas S.p.A. nei termini disposti dall’articolo 13, comma 5, del DPR n. 327/2001, per il periodo compreso fra il 31 gennaio 2021 e il 12 maggio 2022;

DECRETA

Articolo 1

I termini fissati negli articoli 2, 4 e 6 del decreto 12 maggio 2015 di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera denominata “*Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48”), DP 75 bar*”, sono prorogati fino alla data del 12 maggio 2022.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità del ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di cui al precedente art. 7, sono di giorni 60 per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. *Gilberto Dialuce*)